



S.d.A. CALCIO UISP Emilia-Romagna Attività Regionale

***COMUNICATO N. 05
del 11/11/2025***

***- composto da 04 pagine -
(Art. 61 del R.T.N.)***

Sommario

- Pagg. 02-04 Delibera n. 05/2025 Commissione Disciplinare II Grado**

COMUNICATO N°05 del 11/11/2025

Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado
Settore di Attività Calcio UISP EMILIA-ROMAGNA

Delibera n° 05
del 10.11.2025

Attività sportiva: 2025/2026
Comitato UISP di PARMA

Ricorrente: Scipione FC
Gara: Circolo A. Toscanini vs Scipione FC
Gara del 25.10.2025.
Comunicato n. 11 del 27.10.2025

Commissione composta dai Sig.:

Marco Massari - Coordinatore
Gabriele Gamberini - Componente
Fabio Bonzanini - Componente

Svolgimento

Il sottoscritto Lodovico Dioni, tesserato UISP n. 260109867, in qualità di Presidente della società Scipione FC, presenta formale ricorso avverso il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del tesserato Matteo Plizza (tessera UISP n. 260147399), in seguito alla gara sopra indicata.

Il provvedimento prevede:

- Squalifica del giocatore fino al 24 dicembre 2025, con penalizzazione di 20 punti in Coppa Disciplina (art. 219 R.T.N. + art. 116 R.T.N.);
- Sanzione pecuniaria di € 10,00 a carico della società (art. 213 R.T.N.).

Oggetto: Circolo A. Toscanini vs Scipione FC del 25.10.2025.
Comunicato n. 11 del 27.10.2025.

Lodovico Dioni, tesserato UISP n. 260109867, in qualità di Presidente della società Scipione FC, presenta formale ricorso, come previsto dai termini di presentazione dettati dall'art. 161 del R.T.N., in merito alla partita tra le squadre Circolo A. Toscanini vs Scipione FC giocata il 25.10.2025, valida per il campionato di CAl1 CATEGORIA 1 - FASE 1 - UISP di Parma (6^ gara di andata).

I fatti

Il ricorso è motivato dai seguenti fatti:

- 1) Pur riconoscendo la validità generale del referto arbitrale, si ritiene che la sanzione comminata risulti eccessiva rispetto alla reale gravità dell'accaduto
- 2) Durante la gara, il tesserato Matteo Plizza ha commesso un fallo di gioco e successivamente ha allontanato il pallone. L'arbitro ha proceduto con un ammonimento verbale, senza formalizzare l'ammonizione. Poco dopo, in seguito a un'azione contestata, il giocatore ha pronunciato una frase (corrispondente in buona parte a quanto indicato nel referto arbitrale) rivolta a un compagno di squadra che si lamentava con l'arbitro per (dal

suo punto di vista) la non assegnazione di un fallo, che l'arbitro ha ritenuto offensiva, procedendo con l'espulsione diretta senza ulteriori richiami.

3) Nel lasciare il campo, il tesserato ha sbattuto il cancelletto d'uscita, gesto sbagliato e impulsivo che però, a mio modestissimo parere, non può essere qualificato come "atto violento".

4) Si evidenzia inoltre che:

- Il giocatore non ha rivolto offese né all'arbitro né al pubblico (è uscito arrabbiato ma, davvero, non ha parlato con nessuno);
- La frase incriminata, pur infelice, non appare tale da giustificare il massimo della pena prevista dall'art. 219 R.T.N.;
- Non si ravvisano elementi concreti che configurino un "atto illecito ai danni di ufficiali di gara" ai sensi dell'art. 116 R.T.N.;
- La società non ha tenuto comportamenti offensivi verso soci o pubblico, come previsto dall'art. 213 R.T.N..

Motivazioni del ricorso:

Si ricorre a quanto stabilito dal Giudice di Primo Grado del Settore di Attività Calcio UISP Parma, e pubblicato sul C.U. numero n. 11 del 27.10.2025.

Si richiede:

- a) La riduzione della squalifica del tesserato Matteo Plizza alle due giornate per l'espulsione diretta;
- b) La revoca della sanzione pecuniaria e della depenalizzazione in Coppa Disciplina a carico della società.

PREMESSO

Tale Commissione Disciplinare d'Appello di 2° Grado, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il ricorso sia stato inoltrato con tutti i dettami previsti dagli articoli che ne disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità, allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

Preso atto che è stata versata la cauzione relativa al ricorso.
Preso atto dell'istanza del ricorso e visionata la documentazione presentata.

MOTIVAZIONI

Dall'analisi dei documenti in nostro possesso, è stato constatato quanto segue:

- 1) La non regolarità relativa all' art. 159, lettera h) del R.T.N. (data del reclamo o del ricorso), non vi è indicata la data in cui è stato formalmente scritto o redatto il ricorso stesso.

DELIBERA

Si confermano tutte le seguenti sanzioni:

- 1. La squalifica del giocatore Matteo Plizza fino al 24 dicembre 2025
- 2. Penalizzazione di 20 punti in Coppa disciplina;
- 3. Sanzione pecuniaria di € 10,00 a carico della società Scipione FC;

adottate dal Giudice di Primo Grado del Settore di Attività Calcio UISP Parma e pubblicate sul C.U. numero n. 11 del 27.10.2025.

4. In merito a quanto scritto precedentemente al sub 1) (MOTIVAZIONI) si trattiene l'importo cauzionale (come previsto dall'articolo n. 166 del R.T.N.) di € 75,00 (settantacinque/00) alla società Scipione FC;

Si dispone la pubblicazione sul primo Comunicato Ufficiale del Settore di Attività Calcio del Comitato Territoriale UISP di Parma.

Ferrara, 10.11.2025

Il Giudice 2° Grado Marco Massari

Il Responsabile S.d.A.
Calcio Emilia-Romagna
Giampaolo Ferri

Il Segretario S.d.A.
Calcio Emilia-Romagna
Roberto Rodio